

**Suelli, li 08.07.2011**

**ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 08.07.2011**

OGGETTO: ORARI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.

**IL SINDACO**

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 contenente il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;  
VISTO il R.D. 06 maggio 1940, n. 635 contenente il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.L. 03.08.2007, n. 117, convertito in Legge 2.10.2007, n. 160;

VISTA la legge 25/08/1991, n. 287, concernente l'Aggiornamento della normativa sulle attività dei pubblici esercizi";

ATTESO che:

- con precedente Ordinanza Sindacale del 27 giugno 2008 prot. N.2200, si era provveduto a stabilire, gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. 25/08/1991, n. 287;

RITENUTO opportuno di dover fare chiarezza circa gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione presenti sul territorio Comunale, da considerare vigenti, adattati alle risultanze della esigenza espressa dalle parti;

**ORDINA**

Che dal 01 giugno al 30 settembre gli orari che i pubblici esercizi dovranno rispettare sono i seguenti:

Orario di Apertura ore 05,00

Orario di chiusura ore 02,00 del giorno successivo a quello di apertura

In caso di serate musicali o di intrattenimenti sonori in genere, l'orario non potrà superare le ore 01,00 del giorno successivo a quello di apertura.

Che dal 01 ottobre al 31 maggio gli orari da rispettare invece sono i seguenti:

Orario di apertura: ore 05,00

Orario di chiusura: ore 24,00

In caso di serate musicali o di intrattenimenti sonori in genere, l'orario non potrà superare le ore 23,30.

L'orario d'esercizio delle attività di somministrazione è rimesso alla libera determinazione degli esercenti e può essere articolato in funzione dell'attività prevalente che l'esercente intende svolgere.

In nessun caso è data facoltà agli esercenti di posticipare l'orario di chiusura mentre è consentito posticipare l'orario di apertura ovvero di anticipare l'orario di chiusura.

Gli esercenti sono tenuti ad esporre l'orario di apertura e di chiusura al pubblico a mezzo di cartelli ben visibili.

Il Comune, può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione di ricorrenze o festività, previa richiesta scritta di autorizzazione, indirizzata al sindaco e protocollata presso gli uffici comunali almeno cinque giorni prima della data per la quale si intende richiedere la deroga.

A seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati provocanti inquinamento acustico e/o disturbo alla quiete pubblica, da porsi in relazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, potranno essere adottati, relativamente ai singoli esercizi in questione, provvedimenti specifici di fissazione degli orari di attività anche difformi dai principi indicati nella presente Ordinanza sia per l'attività di somministrazione sia per l'attività di intrattenimento eventualmente posta in essere.

Per le violazioni alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del D. Lgs n. 267/2000.

La presente Ordinanza abroga ogni precedente avverso provvedimento con essa in contrasto.

Il presente provvedimento:

- è reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo;
- viene notificato a ciascun esercente interessato al quale viene fatto obbligo di esporlo all'interno del proprio locale in maniera ben evidente;
- viene notificato al Prefetto di Cagliari, al Comando Stazione Carabinieri di Suelli e all'Ufficio di Polizia Municipale.

Ai sensi dell'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è ammesso ricorso avverso la presente ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

L'Ufficio di Polizia Municipale, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza -

Il Sindaco  
Massimiliano Garau